



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2021 il mese di OTTOBRE il giorno 09 ore 10.00 in ARSIE' Cap. 32030 Provincia di BELLUNO, presso la sede sociale in via BARBARIGO, n.9 sono presenti i seguenti signori:

AMEDEO ALFINE nato a Teolo (PD)
il 15 maggio 1950 residente a Arsie' (Belluno) cap 32030
in via Barbarigo n.9 codice fiscale LFNMDA50E15L100S

ANTONIO SEGAFREDDO nato a Bassano del Grappa (VI)
il 16 maggio 1961 residente a Tezze sul Brenta (VI) cap 36056
in via Marco Biagi n. 39/1 codice fiscale SGFNTN61E16A703G

GIANPAOLO LANZARIN nato a Bassano del Grappa (VI)
il 11 novembre 1952 residente a Rosà (VI) cap 36027
in via Mazzini n.61 codice fiscale LNZGPL52S11A703I

MARCELLO DEFANT nato a Fermo (FM)
il 13 Maggio 1963 residente a Castelfranco Veneto (TV) cap 31033
in via Sicilia n. 3 codice fiscale DFNMCL63E13D542Q

GIANFRANCO BAGGIO nato a Bassano del Grappa (VI)
il 17 ottobre 1946 residente a Bassano del Grappa (VI) cap 36061
in piazza Terraglio n. 10 codice fiscale BGGGFR46R17A703S

PAOLO BORTOLON nato a Castelfranco Veneto (TV)
il 19 agosto 1964 residente a Castelfranco Veneto (TV) cap 31033
in via Zandonai n. 4 codice fiscale BRTPLA64M19C111I

RENATO CENZATO nato a Valdagno (VI)
il 03 settembre 1953 residente a Schiavon (VI) cap 36060
in via Chiesa n. 9 codice fiscale CNZRNT53P03L551W

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
ORCHESTRA "OFFICINA MUSICALE VENETA" APS (la denominazione deve contenere l'indicazione di Associazione di promozione sociale o l'acronimo APS)

ART. 2 L' APS ha sede legale in: ARSIE' cap. 32030 (provincia BELLUNO)
Via BARBARIGO, n. 9

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria.

(art. 5 D. Lgs. 117/2017)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, l'Organo di amministrazione sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. <u>AMEDEO ALFINE</u>
Vice Presidente	Sig. <u>ANTONIO SEGAFREDDO</u>
Segretario/Tesoriere	Sig. <u>GIANPAOLO LANZARIN</u>
Consigliere	Sig. <u>MARCELLO DEFANT</u>
Consigliere	Sig. <u>GIANFRANCO BAGGIO</u>

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 /12/ 2021.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 37 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. AMEDEO ALFINE	<u>[Firma]</u>
Sig. ANTONIO SEGAFREDDO	<u>[Firma]</u>
Sig. GIANPAOLO LANZARIN	<u>[Firma]</u>
Sig. MARCELLO DEFANT	<u>[Firma]</u>
Sig. GIANFRANCO BAGGIO	<u>[Firma]</u>
Sig. PAOLO BORTOLON	<u>[Firma]</u>
Sig. RENATO CENZATO	<u>[Firma]</u>

Data, luogo: 09 Ottobre 2021, ARSIE' (Belluno)

-STATUTO-

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ORCHESTRA "OFFICINA MUSICALE VENETA" APS, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via BARBARIGO, n. 9 nel Comune di ARSIE' cap. 32030 provincia di BELLUNO _____

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un'unione di appassionati principalmente di musica, soprattutto classica, ma anche di arte e cultura, e di professionisti musicisti, studenti di musica, laureati in strumento e discipline musicali in generale, e titolati di vario genere, che mira alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e musicali o ricreative di interesse sociale.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività, individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, che si propone di svolgere in favore dei propri associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) contribuire allo sviluppo di una cultura e di una sensibilizzazione anche giovanile verso la musica, classica e/o affine, l'arte e la cultura in generale, mediante anche la formazione e interventi diretti a stimolare la gestione dei mezzi di comunicazione del sistema dei media, internet e del sistema paese;
- b) cercare di favorire la crescita culturale dei giovani, consentendo contemporaneamente alla creazione di un interesse sociale valido, aggregativo e scevro da dipendenze, che porti allo sviluppo di una nuova etica di vita permettendo anche uno sviluppo professionale attraverso la divulgazione e lo studio principalmente della musica classica;
- c) collaborare con le istituzioni pubbliche anche locali, e vari altri enti, con iniziative anche indirizzate a sviluppare l'educazione musicale dei giovani;
- d) promuovere ed organizzare, concerti, eventi, progetti didattici, altre manifestazioni o progetti di qualsiasi tipo a livello musicale, artistico e culturale anche in collaborazione con Istituzioni varie tra cui Conservatori di Musica e Istituzioni musicali non statali, Scuole private, Enti e Associazioni anche con interventi di tipo promozionale attraverso anche canali informatici, come internet e vari social, ecc., e progetti specifici di promozione;
- e) sviluppare e diffondere, operando principalmente mediante la gestione dell'Orchestra, programmi musicali, con repertori di musica classica e/o affine - non escludendo la lirica e l'operistica - e la cultura musicale;
- f) valorizzare la propria orchestra, promuovendo produzioni musicali e progetti artistici, organizzando anche tournée concertistiche in Italia e all'estero;
- g) organizzare, promuovere, anche mediante scambi con istituzioni consimili, eventuali gruppi musicali, con repertori di musica classica e/o affine, con l'intento anche di realizzare laboratori musicali e attività ludiche e/o didattiche, concerti pubblici ed eventi di qualsiasi tipo anche in collaborazione con Conservatori di Musica, Scuole di musica, Istituzioni, Università, Enti, Comuni, Associazioni;
- h) proporre la partecipazione a festival e rassegne musicali a scambi artistici e manifestazioni musicali in genere con Istituzioni anche simili;

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività compatibili con i propri scopi musicali, artistici, culturali e specificamente, ma non esclusivamente, potrà svolgere tali attività anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, potrà realizzare iniziative, musicali, artistiche, culturali, editoriali, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione; stipulare convenzioni, affiliarsi ad altre organizzazioni, costituire strutture operative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Come ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, sono Soci dell'Associazione appassionati soprattutto di musica classica, ma anche di arte e cultura. professionisti musicisti, Docenti, Studenti di musica, titolati, laureati in strumento e discipline musicali in generale di Conservatorio, Università, Istituzioni pubbliche o private, Scuole di musica private, Artisti in generale, Insegnanti, titolati di qualsiasi genere, nonché coloro che svolgono una qualsiasi attività professionale e non, o di attività di ricerca o formazione.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nel caso l'associato sia un Ets o senza scopo di lucro sarà rappresentato dal proprio legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di amministrazione in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7

(soci Onorari)

L'associazione prevede anche la figura di soci Onorari che con il loro curriculum vitae determinano alto prestigio per l'Associazione.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 24;

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all' Organo di amministrazione,

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione e ratificata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'interessato ha la possibilità di appello entro 30 giorni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

ART. 12 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 50+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di cinque componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Dura in carica per n. quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione possono partecipare, secondo gli scopi dell'associazione e su invito del Presidente o del Direttore artistico e senza diritto di voto, altri Soci con eventuali incarichi, assegnati dal direttore artistico, o con competenze specifiche o anche appassionati di musica e/o arte e cultura, professionisti musicisti, docenti, studenti di musica, titolati, laureati in strumento e discipline musicali in generale di Conservatorio, Università, Istituzioni pubbliche o private, Scuole di musica private, Artisti in generale, Insegnanti, titolati di qualsiasi genere.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approva le proposte di attività complessive, inclusa l'attività orchestrale, presentate dal direttore artistico;
- nomina il direttore artistico e l'eventuale direttore stabile dell'orchestra;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina e delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Organo di amministrazione assieme agli altri componenti dello stesso Organo di amministrazione.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione con la maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, eletto dall'organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico dell'Associazione viene proposto e nominato dall'Organo di amministrazione ha la rappresentanza e responsabilità a livello musicale sull'attività orchestrale e musicale di vario genere, nonché artistico e culturale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri ad essa collegati.

Al Direttore artistico può essere riconosciuto un compenso definito dall'Organo di amministrazione.

Il Direttore artistico può proporre, sempre nel rispetto dello statuto e delle sue finalità, progetti, concerti o attività che includono anche altri generi musicali.

Requisiti di base per il Direttore artistico sono: comprovata carriera di attività musicale pluriennale di livello professionale, secondo le finalità statutarie, e preferibilmente di essere, o essere stato, Docente presso il Conservatorio di Musica.

Il Direttore artistico presenta all'Organo di amministrazione le proprie proposte di attività complessive, inclusa l'attività orchestrale, secondo gli scopi dell'associazione, che dovranno essere approvate a sua volta dallo stesso Organo di amministrazione.

Il Direttore artistico può proporre, componenti dell'Organo di amministrazione, soci dell'Associazione o qualsiasi altra persona, per specifiche attività inerenti agli scopi dell'associazione.

ART. 19
(Direttore stabile dell'orchestra)

L'Organo di Amministrazione può, sentito il Direttore artistico, nominare un Direttore stabile dell'orchestra, scegliendolo tra i direttori che abbiano avuto attività professionale direttoriale anche di orchestre professionali I.C.O (o Fondazioni).

I compiti, le competenze, le responsabilità e le attribuzioni nella gestione artistica/direttoriale dell'orchestra saranno determinati nell'atto di nomina insieme al compenso che potrà essere riconosciuto dall'organo di amministrazione.

La nomina è revocabile dall'Organo di amministrazione.

Qualora l'incarico di Direttore stabile dell'orchestra venga affidato al Direttore artistico questi assumerà il titolo di Direttore musicale.

ART. 20
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.21
(Il Segretario)

Il Segretario, eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, su proposta del Presidente, in via ordinaria nella prima riunione successiva alla convocazione dell'assemblea dei soci, collabora con il Presidente e il Direttore artistico e sovrintende al funzionamento delle attività dell'Associazione ed è responsabile della verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea soci, dell'Organo di amministrazione.

ART.22
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere, eletto dall' Organo di amministrazione al suo interno, su proposta del Presidente, in via ordinaria nella prima riunione successiva alla convocazione dell'assemblea dei soci, è responsabile della tenuta dei libri contabili e delle pratiche finanziarie, amministrative e fiscali.

Predisporre i bilanci annuali consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria che successivamente li presenta all'approvazione dell'organo di amministrazione e poi dell'Assemblea dei soci.

ART.23 (Carica di Segretario e di Tesoriere)

La carica di Segretario e Tesoriere può anche coincidere con una sola persona.

Art. 24 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 25 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 28
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 29
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 31
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 32
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 34
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 35
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 36
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 37
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa
Atto registrato il 19.01.2021
al numero 2588 serie 3
Esatti € 200,00 (DUECENTO /00)



IL FUNZIONARIO (*)

Amedeo Bresolin

Firma su delega del Direttore Provinciale